

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Repertorio n. _____ del _____

CITTÀ DI VENARIA REALE

Città Metropolitana di Torino

CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI VENARIA REALE E

PER L'ATTIVITÀ DI CENSIMENTO,

CONTROLLO, GESTIONE E TUTELA DELLE COLONIE FELINE

PRESENTI NEL COMUNE PER ANNI 2.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, con la seguente scrittura privata

da valere tra le parti ad ogni conseguente effetto di legge

TRA

- l'arch. CIPOLLINA Diego, nato a Canicattì (AG) il 22/06/1965, Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dello stesso Comune di Venaria Reale (P.IVA 01710650019), a ciò autorizzato sulla base della legittimazione conferitagli dall'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in forza del Decreto Sindacale n. 11 del 17/05/2024, di seguito individuato più brevemente come "**Comune**"

E

L'Associazione _____ (C.F. _____),

con sede in _____, iscritta nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS) al n. _____, in seguito indicata semplicemente

come "**Associazione**", qui rappresentata da _____, nato a

_____ il _____, C.F. _____, domiciliato

per la carica presso la sede legale dell'Associazione, in qualità di

PREMESSO CHE

- la L. 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” stabilisce all’art. 2, comma 10 che gli enti e le associazioni protezioniste possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;

- Il D.Lgs del 5 agosto 2022, n. 134 all’art. 16 prevede che Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC;

- la Legge Regionale n. 16/2024 attribuisce ai Comuni la competenza in merito al censimento e alla gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio, specificando che gli stessi vi possono provvedere anche avvalendosi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto delle associazioni zoofile ed animaliste;

- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2024 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sulla tutela degli animali ed in particolare l’art. 5 rubricato “Associazioni ed Enti di protezione animale” e l’art. 34 rubricato “Colonie feline”;

- la Città di Venaria Reale intende avvalersi della associazione _____, selezionata a seguito di procedura ad evidenza pubblica – come risultante dalla determinazione dirigenziale n. _____ del _____, per le attività di gestione delle colonie feline, con le caratteristiche previste nella presente convenzione;

- essendo completo l’accordo fra le parti in ordine a tutto quanto delineato nella presente convenzione le parti, al fine di regolarizzare l’accordo stesso mediante

formale atto,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune intende garantire, in collaborazione con il Servizio Veterinario della A.S.L. TO3, la tutela e l'attività di costante censimento e controllo delle nascite nelle colonie feline presenti sul territorio, e a tal fine attiva con l'Associazione

_____ un progetto che consenta di:

- attuare interventi coordinati finalizzati alla tutela e al controllo della popolazione felina, in modo tale da promuovere una sempre più corretta ed equilibrata convivenza uomo/animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- censire e monitorare continuamente nel tempo e nello spazio lo stato delle colonie feline presenti sul territorio ed attuare interventi di controllo delle nascite all'interno delle stesse;
- garantire la corretta funzionalità e gestione delle colonie feline censite;
- promuovere modalità di raccordo e sinergia dei soggetti competenti in materia;
- tutelare la salute pubblica e prevenire le zoonosi.

I volontari soci della _____, indicati dall'Associazione stessa, sono individuati quali "referenti" delle colonie feline. I cittadini, non soci della _____, che gestiscono le colonie, sono indicati nel presente atto con il titolo di "custodi" delle stesse e autorizzati dal Comune ai sensi e alle condizioni di cui all'Art. 3 lettera d) del presente atto.

Il progetto comprende tutte le attività di seguito elencate:

a) Gestione colonie feline

1. presa d'atto e aggiornamento dei gatti liberi, previa verifica dello stato attuale delle colonie feline site nel Comune come da ultima relazione pervenuta agli uffici

comunali e censimento dei gatti non sterilizzati, attraverso la compilazione in formato digitale degli schemi dei registri allegati (allegato 1 e 2);

2. gestione della popolazione felina presente sul territorio, tutelandone la salute ed il benessere psico-fisico e segnalando al Comune e al Servizio Veterinario casi o situazioni che potrebbero risultare di pregiudizio alla pubblica sicurezza, all'igiene ed alla sanità pubblica; il monitoraggio deve avvenire con presenza/passaggio almeno 1 (una) volta alla settimana da parte dei singoli custodi delle colonie feline;

3. eventuale posizionamento all'interno delle colonie di adeguati e decorosi ripari per gli animali;

4. verifica/manutenzione delle condizioni igieniche delle aree/locali che ospitano la colonia felina e gestione dell'impatto ambientale;

5. instaurazione di buoni rapporti con i residenti e gestione di eventuali problematiche specifiche legate alla collocazione o organizzazione della colonia felina;

6. in caso di necessità, spostamento delle colonie, a seguito di specifico rilascio del parere della competente ASL e collaborazione con gli interlocutori interessati (Comune, ASL, privati cittadini).

b) Tutela delle colonie feline

1. accoglimento e gestione delle segnalazioni effettuate dalla cittadinanza;

2. sopralluoghi volti a rilevare la reale entità di ciascuna situazione segnalata (consistenza numerica della colonia, presenza di animali non sterilizzati, qualità della vita degli animali, qualità dell'impatto ambientale, eventuali altre criticità) e a verificare l'effettiva compatibilità della stessa con le norme di settore, in accordo con il Servizio Veterinario locale e il Comune;

3. segnalazione tempestiva al Comune di eventuali nuove colonie feline da censire,

ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali;

4. comunicazione immediata in caso di accertamento di gatti in stato di libertà feriti o malati al Comune e al Servizio Veterinario dell'ASL il quale darà indicazione sugli interventi da intraprendere; salvo interventi giudicati d'urgenza in situazioni pregiudizievoli per la vita del gatto, qualsiasi trattamento dovrà avvenire solo a seguito di indicazione dell'ASL e, comunque, dovrà essere sempre favorita la cura in loco senza ricovero oppure il ricovero presso il Canile/Gattile convenzionato con il Comune; tutti i gatti che verranno sottoposti a cattura per interventi o cure dovranno essere identificati attraverso l'applicazione del microchip ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali d'affezione SINAC ed intestati al Comune di Venaria Reale;

5. segnalazione alla Polizia Municipale e al Servizio Ambiente di episodi di maltrattamento nei confronti dei gatti.

6. disponibilità dell'Associazione, qualora necessario, a presenziare ai sopralluoghi finalizzati alla gestione delle colonie feline.

c) Programmi di sterilizzazione

1. attuazione del piano delle sterilizzazioni da concordarsi con il Comune, nel numero minimo di 30 anni, da effettuarsi privilegiando la sterilizzazione completa delle singole colonie feline, in luogo di interventi saltuari e "a macchia di leopardo", al fine di massimizzare l'efficacia dei risultati; tutti i gatti che verranno sottoposti a sterilizzazione dovranno essere identificati attraverso l'applicazione del microchip ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali d'affezione SINAC ed intestati al Comune di Venaria Reale;

2. cattura dei gatti da sottoporre alla sterilizzazione in età adatta, in collaborazione con i custodi della singola colonia felina, secondo le tempistiche concordate con il

Comune/Servizio Veterinario e le strutture mediche individuate/Canile-Gattile

convenzionato con il Comune; la cattura è da attuarsi da parte di personale formato

alle operazioni di cattura ed alla manipolazione in modo da ridurre al minimo il

disagio per l'animale nonché i rischi per l'operatore stesso;

3. consegna degli animali da sottoporre all'intervento, nei giorni e negli orari

concordati, presso l'ambulatorio del Veterinario individuato dall'ASL o, nel caso

non fosse stato attivato tale servizio da parte dell'ASL, al Veterinario

convenzionato con il Comune, se esistente, oppure al Veterinario di fiducia

dell'Associazione che dovrà essere preventivamente comunicato al Comune; nei

limiti delle esigenze sanitarie dell'animale, il lasso di tempo intercorrente tra

consegna del gatto da sterilizzare e ritiro del gatto sterilizzato, così come in ogni

altro eventuale ricovero, dovrà essere ridotto il più possibile salvo la degenza

minima necessaria;

4. ritiro dei gatti sterilizzati una volta effettuato l'intervento e riconsegna ai

rispettivi referenti per la reimmissione nella colonia felina di appartenenza, fatti

salvi casi particolari per i quali, su certificazione del Veterinario incaricato, ne sia

sconsigliato il rilascio in libertà;

5. trasmissione entro due giorni al Comune del Certificato di Identificazione del

gatto sterilizzato e microchippato, rilasciato dal Veterinario al momento della

registrazione nella banca dati BDN degli animali d'affezione SINAC;

6. collaborazione nella stesura e attuazione di eventuali campagne di sterilizzazione

straordinarie a seguito di reperimento di apposite risorse da parte del Comune.

d) Adozioni

1. ricerca adozioni, previo controllo pre-affido, per i cuccioli di gatti ferali rinvenuti

sul territorio, per eventuali gatti domestici abbandonati nonché nelle situazioni di

impossibilità di reintegro in colonia felina a seguito dei presupposti previsti al paragrafo c) punto 4., anche in collaborazione con il Canile/Gattile convenzionato con il Comune;

2. controllo post-affido.

e) Reportistica

1. **entro quindici giorni** dall'avvio dell'attività dell'Associazione dovrà essere consegnata una **relazione illustrativa del progetto presentato e di programmazione delle attività** che intende affrontare nel corso della durata della convenzione. Tale relazione e la programmazione delle attività potranno essere eventualmente riviste ed aggiornate nel corso della convenzione per sopraggiunte esigenze del Comune.

2. **relazione semestrale**, da presentare al Comune entro il _____ e il _____, in cui si rende conto dello stato di attuazione di tutte le attività sopra specificate e di quanto concordato sulla base del progetto presentato.

3. **registro ufficiale di censimento delle colonie feline** presenti sul territorio aggiornato, come da schema "Allegato 1" alla presente convenzione. Tale registro dovrà essere trasmesso al Comune anche in formato digitale in allegato alla relazione semestrale di cui al punto precedente. La copia del registro ufficiale di censimento sarà inoltrata annualmente, a cura del Comune, al Servizio Veterinario dell'ASL TO3.

4. **registro digitale di ogni colonia felina**, come da schema "Allegato 2" alla presente convenzione, riportante per ogni colonia felina almeno i seguenti dati:

◦ n. di gatti suddivisi per maschi e femmine;

◦ specifica per ogni gatto: se adulto o cucciolo (per i cuccioli indicare la data approssimativa della nascita) – se sterilizzato o non sterilizzato; presenza o

assenza di apicectomia; per i gatti sterilizzati nel corso della convenzione, la

data di sterilizzazione e numero identificativo della microchippatura;

caratteristiche utili a identificarlo;

◦ indicazione della provenienza, se conosciuta, dei nuovi ingressi nella colonia

(cucciolo, abbandonato, etc.);

◦ dati del referente della colonia e, se diverso, del custode che se ne occupa.

L'aggiornamento dovrà contenere le notizie di variazioni nelle caratteristiche e nella composizione delle colonie feline pervenute dai custodi e dai referenti nel corso del semestre; l'aggiornamento che verrà consegnato anche in formato digitale con la relazione semestrale di cui al precedente punto 2., dovrà riportare i dati aggiornati della totalità delle colonie feline. Eventuali integrazioni e puntualizzazioni dei dati del registro potranno essere inseriti nella relazione semestrale.

5. inoltro al Comune della documentazione richiesta dalla Regione Piemonte e/o dall'ASL ai fini dell'erogazione del contributo per interventi di sterilizzazione delle colonie feline.

6. inoltro al Comune della documentazione attestante le spese di cui si intende chiedere rimborso (così come disposto al successivo Art. 4).

ART. 2 - IMPEGNI ASSUNTI DALL'ASSOCIAZIONE

a) L'Associazione garantisce che gli operatori e/o i volontari inseriti nelle attività oggetto della convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste; a tal fine, l'Associazione si impegna a fornire adeguata formazione ai propri soci, ed a favorire la loro partecipazione a momenti di formazione ed aggiornamento promossi dalla Regione, dalla Città Metropolitana di Torino, dal Comune e dalle

ASL;

b) l'Associazione utilizzerà un numero congruo di volontari, che presteranno la propria opera a titolo gratuito e le cui generalità verranno comunicate successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione;

c) l'Associazione si impegna a fornire ai referenti ed ai custodi delle colonie feline particolare supporto e consulenza e ad organizzare le opportune sostituzioni in caso di loro assenza;

d) l'Associazione si impegna a svolgere eventuale attività di formazione per i custodi delle colonie feline per la manipolazione e cattura dei gatti, finalizzata alla sterilizzazione; per poter svolgere le attività sopra indicate di manipolazione e cattura, i custodi dovranno essere obbligatoriamente Volontari Soci dell'Associazione;

e) l'Associazione si impegna, in caso di difficoltà, ad effettuare opera di intermediazione tra i referenti e/o custodi delle colonie ed i cittadini residenti nelle aree limitrofe (suolo pubblico) o proprietari (colonie su proprietà private) ed a segnalare al Comune eventuali criticità;

f) l'Associazione si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri operatori e volontari gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165" successivamente modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di Comportamento del Comune di Venaria Reale approvato con D.G.C. n. 47 del 20/02/2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in quanto esteso a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo il Comune si avvale;

g) l'Associazione s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune delle

interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari;

h) l'Associazione s'impegna a presentare la reportistica di cui all'Art.1 lettera **e)** del presente atto con la periodicità indicata nello stesso articolo;

i) l'Associazione s'impegna a contribuire a campagne divulgative a favore della sterilizzazione di gatti domestici vaganti sul territorio e alla diffusione di avvisi contro abbandoni estivi e facili adozioni senza consapevolezza;

l) l'Associazione, così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo settore", si doterà di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, e contro malattie ed infortuni dei propri operatori e volontari connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto; l'Associazione s'impegna a fornire al Comune, alla scadenza di queste, gli estremi delle nuove polizze sottoscritte, con validità per tutto il periodo dell'affidamento.

ART. 3 - IMPEGNI ASSUNTI DAL COMUNE

a) Il Comune rimborserà le spese sostenute dall'Associazione per lo svolgimento delle attività sul territorio venariense nei limiti e con le modalità indicate all'art. 4 della presente Convenzione.

b) Il Comune si impegna a collaborare e a favorire il raccordo tra i diversi attori interessati dal presente atto.

c) Il Comune provvederà ad aggiornare e integrare la cartellonistica di segnalazione delle aree in cui sono presenti le colonie feline.

d) Il Comune rilascerà ai volontari designati dall'Associazione tessere individuali che ne attestino il riconoscimento del ruolo da parte del Comune, al fine di espletare le attività di tutela dei gatti e per consentire al volontario la cattura dei gatti nei casi concordati, l'accesso alle colonie site in aree chiuse di proprietà pubblica, nonché

favorire l'accesso concordato alle colonie ubicate in aree chiuse di proprietà privata.

Tessere individuali saranno rilasciate anche ai cittadini, custodi delle colonie.

e) Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, il Comune si impegna a consultare periodicamente l'Associazione per esaminare progetti, problematiche, materie ed interventi che hanno attinenza con le attività oggetto della presente convenzione.

f) Il Comune si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 4 – CONTRIBUTO

a) L'attività viene svolta a titolo gratuito. Non sono previste forme di remunerazione per le attività effettuate, fatto salvo il riconoscimento di rimborsi per le spese sostenute, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

b) Per lo svolgimento delle attività di cui sopra il Comune potrà riconoscere all'Associazione un contributo fino al limite massimo di € 8.000,00 totali per due anni a far data dalla sottoscrizione della convenzione, da erogare in rate semestrali e/o in quote periodiche al raggiungimento dell'importo di € 1.000,00 e comunque dietro presentazione della documentazione delle spese effettuate.

Il rimborso potrà essere richiesto esclusivamente a seguito dell'invio nei tempi indicati di tutta la documentazione prevista all'Art. 1 lettera e) Reportistica della presente convenzione. Diversamente non verranno liquidate le spese richieste a rimborso.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà riportare i riferimenti dell'Associazione e consiste in:

- copia delle fatture dettagliate indicati gli articoli e quantità oggetto di acquisto con relativa quietanza;

- copia parcelle dettagliate indicanti l'elenco degli interventi di sterilizzazione riferiti ai gatti registrati al BDN degli animali d'affezione SINAC e relative quietanze di pagamento;

- eventuale copia di parcelle e relativa quietanza di pagamento per interventi effettuati su gatti in stato di libertà feriti o malati per i quali il Servizio Veterinario dell'ASL ha dato indicazione sugli interventi da intraprendere, come previsto all'art. 1 lett.b) punto 4: in questo caso dovrà essere anche allegata opportuna documentazione che attesti la cattura del gatto sul territorio venariense, indicazione identificativo del microchip e copia della documentazione dell'ASL di indicazione delle cure; nel caso di interventi giudicati d'urgenza in situazioni pregiudizievoli per la vita del gatto, attestazione del veterinario dello stato di gravità del gatto e indicazione identificativo del microchip;

- copia scontrini fiscali parlanti con il C.F. della Associazione riportanti i dettagli e descrizione degli acquisti;

- quietanze di pagamento delle polizze assicurative inerenti la copertura assicurativa obbligatoria previste dall'art. 18 del D.Lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del Legale Rappresentante dell'Associazione attestante che le spese oggetto di richiesta di rimborso, sono state sostenute effettivamente a beneficio delle colonie feline del territorio venariense, evidenziando le eventuali spese che sono già state o saranno oggetto di rimborso, anche parziale, da parte di altri Enti Pubblici.

Nei limiti dell'importo previsto, saranno rimborsabili:

• oneri inerenti la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali connesse all'attività di volontariato svolta sul territorio venariense nonché per responsabilità civile verso i terzi;

• spese inerenti catture, sterilizzazione ed identificazione mediante applicazione di microchip dei gatti delle colonie feline;

• cassette e ripari, alimenti, lettieri per le colonie feline;

• dispositivi di protezione individuale per i volontari, gabbie trappola e altri strumenti di cattura;

• eventuali spese per interventi effettuati su gatti in stato di libertà feriti o malati, opportunamente identificati, per i quali il Servizio Veterinario dell'ASL ha dato indicazione sulle cure da intraprendere;

• eventuali spese per interventi giudicati d'urgenza in situazioni pregiudizievoli per la vita del gatto, con attestazione del veterinario dello stato di gravità del gatto;

• spese sostenute per lo svolgimento di corsi di formazione per custodi delle colonie feline di cui al precedente Art. 2 lettera d).

Resta inteso che tutte le spese per la sterilizzazione delle colonie feline potranno essere rimborsate se coincidenti con i dati riportati nel registro ufficiale di censimento e della documentazione resa a corredo della registrazione al sistema BDN degli animali d'affezione SINAC.

ART. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione ha indicato il seguente conto corrente dedicato, in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati tutti i rimborsi relativi alla prestazione affidata, e sul quale è autorizzata ad operare il Sig./Sig.ra

_____, C.F. _____:

IBAN _____ c/c su Banca _____

_____ , intestato a _____ .

Delle variazioni di quanto sopra l'Associazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione al Comune entro 7 giorni dall'intervenuta variazione.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per un periodo di anni 2 (due), a far data dalla sottoscrizione, stante la consegna in via d'urgenza delle attività, comunicata via PEC, prot. _____ .

La durata della convenzione potrà essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare le attività oggetto della presente convenzione, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a termini dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131 del 26/04/1986.

La stipula della convenzione comporta l'accettazione da parte dell'Associazione di tutte le condizioni previste dall'avviso di selezione e dalle norme regolamentari dell'Ente.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Il soggetto incaricato è obbligato all'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti o emanate nel corso dell'attività, sia a livello nazionale, regionale e comunale ed a quanto stabilito dal "Regolamento comunale sulla tutela degli animali" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2024.

Il Presidente dell'Associazione è il Responsabile che vigila sullo svolgimento delle attività dei Volontari avendo cura che le stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della vigente normativa.

L'Associazione sarà considerata responsabile dei danni che, nelle attività previste dalla presente convenzione o comunque per fatto suo, dei suoi associati, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo a riguardo sollevato il Comune, che sarà considerato nel novero dei terzi, esonerato da ogni responsabilità ed onere.

Accettando la gestione delle attività previste nella presente convenzione, l'Associazione si assume ogni responsabilità sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste, comprese quelle nei confronti del proprio personale associato. convenendo a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso e compensato nel contributo assegnato. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

ART. 8 - INADEMPIMENTI, PENALI, RISARCIMENTO DANNI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente atto, il Comune potrà inviare comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'Associazione potrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Per ogni violazione riscontrata che non comporti la risoluzione della convenzione potrà essere applicata una sanzione pari ad € 100,00 (cento/00).

Per ogni reiterazione la sanzione applicata sarà pari ad € 300,00 (trecento/00).

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dal Comune mediante corrispondente riduzione sui rimborsi spettanti all'Associazione per i servizi resi o

per gli acquisti rimborsabili effettuati.

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del convenzione per colpa dell'Associazione, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute dei gatti o dei cittadini ed in ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione per responsabilità dell'affidatario.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli.

Oltre ai casi previsti al precedente punto, il Comune committente può risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- in caso di negligenza grave o reiterata nella cura e/o nella custodia delle colonie feline oppure per la mancata consegna della reportistica richiesta all'art. 1 lettera e)

del presente atto, contestate formalmente;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, che abbiano arrecato o possono arrecare danni al

Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati nella lettera di contestazione;

- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi;

- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione o pretesa.

La presente convenzione potrà inoltre essere risolta con decorrenza immediata nei seguenti casi:

- arbitrario abbandono, sospensione ed interruzione delle attività oggetto di

convenzione, salvo cause di forza maggiore;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli

l'esecuzione del convenzione;

- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o direttore tecnico

per un reato contro la pubblica amministrazione o per maltrattamento di animali, la

loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche

etologiche nonché per detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la

loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Nelle ipotesi di cui sopra il Comune avrà diritto a dichiarare, con apposito atto,

risolta la convenzione con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come

meglio crederà per la continuazione delle attività; in tal caso all'Associazione non

spetterà alcun indennizzo a nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso

spese.

L'Associazione può chiedere la risoluzione della convenzione in caso di

sopravvenuta impossibilità ad eseguire la convenzione, in conseguenza di causa non

imputabile all'Associazione stessa.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli

obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a

casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del convenzione. Per

“forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che

sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la

dovuta diligenza. In tali casi l'Associazione non è passibile di ritenuta sui rimborsi

dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in

cui il ritardo dell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali

sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 10 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto assoluto divieto al soggetto affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, le attività oggetto della presente convenzione a pena di nullità.

ART. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Venaria Reale, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

In ottemperanza del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, aggiornato con D.Lgs. 97/2016, i dati dell'Associazione saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune e pertanto indicizzabili dai principali motori di ricerca. Il Comune di Venaria Reale ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) contattabile all'indirizzo e-mail: privacy@comune.venariareale.to.it

ART. 12 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

I rapporti tra il Comune e l'Associazione _____ si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, non definita amichevolmente, verrà

deferita al competente foro di Ivrea.

E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. cod.proc.civ.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della tariffa di cui al D.P.R. n. 131 del 24.04.1986.

Le spese relative alla eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 14 – DOMICILIO

Ai fini della presente, le parti eleggono domicilio:

a) Il Comune, all'indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollovenariareale@pec.it

b) L'Associazione all'indirizzo di posta elettronica certificata:

Qualunque comunicazione effettuata dal Comune al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto si rimanda al codice civile ed alla normativa vigente.

Eventuali novelle normative, troveranno applicazione automatica senza la necessità di operare modifiche ed integrazioni.

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Venaria Reale,

il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Diego Cipollina

(firmato digitalmente)

per l'Associazione _____,

(firmato digitalmente)

ALLEGATI:

Allegato 1: Schema registro ufficiale di censimento delle colonie feline;

Allegato 2: Schema registro digitale di ogni colonia felina.